



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 6 del 26/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31 DICEMBRE 2015. SCELTA NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Assente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Assente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **6** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

Preso atto quindi che si tratta di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:

- *interessi per ritardata iscrizione a ruolo;*
 - *sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973),*
- e che questo non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
- *capitale;*
 - *rimborso spese per procedure esecutive;*
 - *diritti di notifica;*

Visto che la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro impatta in definitiva solo sui crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte del Comune limitatamente alle quote accessorie (sanzioni e interessi) e con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice

della strada, l'abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, restando inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 al 2015 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente Nazionale della Riscossione e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ritenuto che:

lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

preso atto che l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Considerato che l'art. 1 comma 775, della legge 29 dicembre 2022, nr. 197 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023.

Richiamato il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 72, in data 31/7/2020;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 00 del 00/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Individuato il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Settore Tributi, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione;

Visto il parere di regolarità Tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

D E L I B E R A

- 1) di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge, dando atto che tale decisione non modifica gli equilibri del bilancio dell’Ente;
- 2) di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 con unito il “*modulo- pdf*” compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella “*Enti Creditori Beneficiari*”;
- 3) di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente atto;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 5) di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l’invio di cui al precedente punto 2;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola all’assessore Massara”.

MASSARA: “ Grazie. L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda una disposizione introdotta con la legge di stabilità di quest’anno. In generale la legge di stabilità è intervenuta tra le altre cose introducendo una sanatoria/condono, chiamiamolo come vogliamo, che riguarda fondamentalmente alcuni ruoli di varie amministrazioni statali ed enti territoriali. Per quanto riguarda i Comuni quindi gli enti territoriali è stata introdotto il comma 227 dell’art. 1 che dispone legge “lo stralcio dei debiti di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 fino a 1.000 Euro comprensivi di capitali interessi risultanti dai singoli incarichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Quindi per questi ruoli per queste cartelle è previsto lo stralcio della quota degli interessi e delle sanzioni per ritardato pagamento. Una disciplina fondamentalmente analoga è stata poi introdotta per le sanzioni del Codice della Strada. Quindi la legge ti dice: “Comune io ti impongo lo stralcio di quanto riguarda la quota degli interessi, la quota delle sanzioni per queste tipologie di ruoli. Quindi ruoli, se vogliamo, anche abbastanza datati, perché riguardano un periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tuttavia sempre la legge permette di non applicare questa disciplina se il Consiglio comunale delibera entro il 31 gennaio di quest’anno l’annullamento dello stralcio ed è quello che stiamo facendo. Come Comune pertanto noi, più per una questione di principio che per una questione politica riteniamo che non si debba procedere. Motivo politico opposto a quello che ha portato ad introdurre questa norma, diciamo così, riteniamo che non si debba procedere con lo stralcio. Pertanto chi non ha pagato, ha in corso e deve pagare dei debiti nei confronti del Comune, dovrà riconoscere anche le sanzioni e gli interessi. Se non altro e questo è un aspetto sul quale il Comune non può intervenire, sempre la legge di stabilità ha introdotto una cosiddetta definizione agevolata delle cartelle che addirittura arriva fino al 30 giugno 2022 che porta un’applicazione molto simile del principio previsto dai commi precedenti, ma che riguarda solamente i ruoli affidati all’agente nazionale della riscossione ex Equitalia, Agenzia Nazionale della Riscossione. Tutto questo per dire che con questa delibera noi non aderiamo allo stralcio previsto dalla legge di stabilità per l’anno 2023”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Come ho chiamato il consigliere Bindini anche il consigliere Licon e Dorini chiedo un attimino: “si sentiva la vostra voce”. Interventi? Nessun intervento quindi possiamo subito alla votazione.”

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15.

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Facchini.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini), astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Metto al voto l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini), astenuti nessuno, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Bene. Termina la seduta consigliare, la prima seduta dell’anno in presenza e vi auguro buona serata”.

Alle ore 21:21 terminano i lavori del Consiglio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Consigliere
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 2 del 17 Gennaio 2023

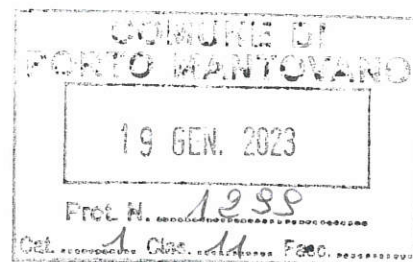
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 2023 concernente annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31 dicembre 2015. scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Claudio Cavallari - Presidente,

Dott.ssa Sabrina Mazzoletti – componente;

Dott.ssa Gritti Severino - componente;



PREMESSO

- che l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it.
- che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza

corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che, pertanto, la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTI

- la proposta di delibera consiliare trasmessaci in data 16/01/2023;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica emesso dal funzionario competente in data 16/01/2023;
- il parere in ordine alla regolarità contabile emesso dal funzionario competente in data 16/01/2023;

CONSIDERATI

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
- l'art. 1 comma 775 della legge 197 del 2022, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- l'art. 239, comma 1, lett. 2) punto 7) del D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO Il "Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, da ultimo modificato con delibera consiliare n. 72 del 31/07/2020

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione oggetto di esame.

L'Organo di Revisione

Dott. Claudio Cavallari - Presidente,
Dott.ssa Sabrina Mazzeletti – componente;
Dott.ssa Gritti Severino – componente



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31 DICEMBRE 2015. SCELTA NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 16/01/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31 DICEMBRE 2015. SCELTA NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 16/01/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 6 del 26/01/2023

Oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31 DICEMBRE 2015. SCELTA NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **27/01/2023** e sino al **11/02/2023** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 27/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 6 del 26/01/2023

Oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31 DICEMBRE 2015. SCELTA NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **27/01/2023** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **07/02/2023**

Porto Mantovano li, 10/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)